



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
SALERNITANA

**REGOLAMENTO
DESIGNAZIONI E NOMINE DELL'ORGANO DI INDIRIZZO
DELLA FONDAZIONE CARISAL**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 20/05/2026

TITOLO I

PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

TITOLO II

DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 4 - Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Indirizzo

Art. 5 - Procedura di designazione

Art. 6 - Commissione di Valutazione per le designazioni da bando

Art. 7 – Designazioni del Consiglio di Indirizzo a seguito di bando

TITOLO III

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 8 - Pubblicità

Art. 9 - Norme transitorie

TITOLO I PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 14, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015, nonché dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025.

Art. 2

(Definizioni)

1. Al fine del presente regolamento si intendono:
 - a) per "designazioni": quelle promananti dai soggetti di cui all'art. 14 dello Statuto della Fondazione, i quali hanno titolo a designare i componenti del Consiglio di Indirizzo;
 - b) per "nomine": quelle che il Consiglio di Indirizzo uscente ha titolo ai sensi di Statuto art. 14, ad effettuare, tra gli ultimi atti del proprio mandato prima di scadere, nel Consiglio di Indirizzo entrante.

Art. 3

(Principi generali)

Fermo restando quanto prescritto in sede statutaria all'art. 6:

1. La Fondazione svolge la propria attività interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di riferimento e opera le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.
2. Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta criteri volti a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.
3. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
4. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
5. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adequata presenza di genere.

TITOLO II DESIGNAZIONI e NOMINE nel CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 4

(Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Indirizzo)

1. Il presente regolamento richiamando esplicitamente tutto quanto disciplinato in sede statutaria all'art. 14 relativamente alla procedura di designazione e nomina del consiglio di indirizzo chiarisce e specifica.

2. Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio di indirizzo per le conseguenti nomine, devono attenersi - fermi restando i requisiti previsti statutariamente e di cui all'art. 7 e al comma 2 dell'art. 14 dello statuto - ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dal presente regolamento al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento e indicando nelle terne un nominativo, tra cui almeno una donna, per ciascuno dei profili analiticamente indicati ad ogni ente designate:
 - a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorirne la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;
 - b) i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.
3. Al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i Consiglieri di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti gli stessi settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e comprovate da titoli, riconoscimenti o dall'avvenuto svolgimento di funzioni di cui ai menzionati art. 7 e comma 2 dell'art. 14 dello statuto.
4. Con riferimento ai profili professionali si precisa che:
 - a. i membri individuati nelle due terne designate dal Sindaco del Comune di Salerno vengono prescelti uno tra soggetti qualificati nell'ambito dell'arte, attività e beni culturali e uno nell'ambito socio-sanitario;
 - a. i membri individuati nella terna designata dal Presidente della Provincia di Salerno vengono prescelti tra soggetti qualificati nell'ambito delle politiche per lo sviluppo locale;
 - b. il membro individuato dal Consiglio di Indirizzo uscente prescelto tra soggetti di chiara ed indiscussa fama qualificati nei settori di intervento della Fondazione ed avente residenza e domicilio da almeno tre anni nella provincia di Salerno;
 - e. i membri individuati nella terna designata dal Rettore dell'Università degli studi di Salerno vengono prescelti tra soggetti esercenti l'attività di docenza universitaria (professore ordinario, professore associato, ricercatore confermato) in materie giuridiche, economiche o sociologiche;
 - d. i membri individuati nella terna designata dall'Arcivescovo Metropolitano di Salerno vengono prescelti tra soggetti qualificati nell'ambito della crescita e formazione giovanile, immigrazione, sostegno alla famiglia;
 - e. i membri individuati nella terna designata dal Presidente del Comitato Provinciale di Salerno del C.S.I. vengono prescelti tra soggetti operanti nell'ambito della promozione dell'attività sportiva, delle attività sportive per la disabilità, del management dello sport;
 - f. un membro scelto tra i nominativi indicati da associazioni ed enti privati non lucrativi che operano nella provincia di Salerno nell'ambito del Terzo Settore con particolare riguardo a sostegno di azioni a contrasto della criminalità minorile, delle fragilità sociali e della povertà con interventi volti a fronteggiare il disagio sociale di disoccupati, anziani, disabili, migranti e minori svantaggiati, in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così come di seguito disciplinato;
 - g. un membro scelto tra i nominativi indicati da associazioni ed enti privati non lucrativi che operano nella provincia di Salerno nell'ambito della valorizzazione, tutela e della qualità ambientale, del turismo e della cultura in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così come di seguito disciplinato;
 - i. due membri scelti tra i nominativi indicati da associazioni ed enti privati non lucrativi che operano nella provincia di Salerno nell'ambito dell'imprenditoria nei settori industria, piccole e medie imprese (artigianato e commercio) e degli ordini professionali o comunque delle attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad un Albo in risposta al bando pubblicato sul sito della Fondazione così come di seguito disciplinato.

Art. 5

(Procedura di designazione)

1. La procedura di designazione si svolgerà con le modalità e nei termini statutariamente disciplinati e di cui all'art. 14 comma 6 fatta eccezione delle designazioni ad effettuarsi a mezzo bando che sono disciplinate agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Indirizzo viene convocato senza indugio dal Presidente della Fondazione una volta pervenute tutte le designazioni richieste e una volta effettuata, a cura della preposta Commissione, la prevista attività di verifica, comunque entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le candidature pervenute a mezzo bando.
3. Qualora non dovessero pervenire candidature in risposta ai bandi ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione degli stessi, alle relative designazioni provvederà il Presidente del Tribunale di Salerno.

Art. 6

(Commissione di Valutazione per le designazioni da bando)

1. La preliminare verifica del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto viene effettuata per le designazioni pervenute a mezzo bando a cura di apposita Commissione di Valutazione formata dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione, i quali ne fanno parte di diritto.
2. La Commissione di Valutazione per le designazioni può invitare i candidati a produrre, qualora necessario, ulteriori attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti entro un termine non superiore a 7 gg.
3. La Commissione di Valutazione per le designazioni riferisce al Consiglio di Indirizzo sull'esito delle verifiche condotte, affinché il Consiglio di Indirizzo assuma le deliberazioni di propria esclusiva competenza ai sensi di Statuto.

Art. 7

(Designazioni del Consiglio di Indirizzo a seguito di Bando)

1. Per la nomina dei profili indicati all'art. 14, comma 1 lettere g) h) e i), e dunque mediante i tre bandi rivolti alle associazioni e agli altri enti di diritto privato non lucrativi che operano, rispettivamente, nell'ambito del Terzo Settore, nell'ambito della valorizzazione, tutela e della qualità ambientale, del turismo e della cultura e nell'ambito dell'imprenditoria nei settori industria, piccole e medie imprese (artigianato e commercio) e degli ordini professionali o comunque delle attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad un Albo, il Consiglio di indirizzo provvede, entro i termini previsti dal sesto comma dell'art. 14 dello Statuto, a pubblicare i rispettivi bandi sul sito internet della Fondazione per la raccolta delle relative candidature.
2. Il bando contiene l'invito alla presentazione di una candidatura da inviare a mezzo PEC alla Fondazione entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso e l'indicazione sia dei requisiti richiesti alle organizzazioni per la presentazione delle candidature e sia dei requisiti dei designati.
3. Nel bando vengono indicati, oltre ai requisiti dei soggetti legittimati a presentare le candidature, i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto, nonché quelli di cui al precedente art. 4, commi 3 e 4, di cui debbono essere in possesso i candidati. A tale fine i candidati devono produrre la documentazione di cui all'art. 14 comma 6, lettera b), dello Statuto, nonché il consenso al trattamento dei dati personali. I candidati devono inoltre essere informati sul contenuto dello Statuto e del Codice Etico, obbligandosi al pieno rispetto e osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la stessa Fondazione.
4. Le candidature possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 che operino da almeno cinque anni nel territorio della provincia di Salerno nei settori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g), h) e i), dello Statuto e che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. abbiano sede nella provincia di Salerno;

- b. dispongano di un patrimonio, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, almeno pari alla misura minima determinata dal Consiglio di indirizzo alla stesura del bando;
 - c. abbiano realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di entrate almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);
 - d. abbiano un numero di dipendenti almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);
 - e. limitatamente alle Associazioni, abbiano un numero di associati almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b).
5. Sono in ogni caso esclusi dalla presentazione di candidature:
- a) le organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla Fondazione;
 - b) gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 14, comma 1 dello Statuto;
 - c) i partiti politici, le loro organizzazioni collaterali, le organizzazioni che svolgono attività di propaganda volta a influenzare l'esito di consultazioni elettorali e i comitati promotori di referendum;
 - d) i sindacati e gli enti di patronato;
 - e) le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività perseguano scopi contrari ai principi fondamentali e alle norme della prima parte della Costituzione.
6. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione candidato ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui al precedente comma 3, da:
- a) copia dello Statuto dell'organizzazione medesima;
 - b) copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;
 - c) con riguardo ai requisiti di cui ai commi che precedono, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa rispettivamente al numero degli associati, dei dipendenti e delle sedi e, nell'ultimo caso, alla localizzazione delle stesse.
7. Si intendono presentate congiuntamente le candidature sottoscritte dai legali rappresentanti di due o più organizzazioni.
8. L'esame delle pervenute candidature sarà effettuato a cura della Commissione di Valutazione per le designazioni. In tale valutazione la Commissione terrà debitamente conto di criteri oggettivi e trasparenti.
9. Terminata la valutazione preliminare delle pervenute candidature, una o più candidature ritenute meritevoli vengono portate all'attenzione del Consiglio di Indirizzo uscente, per le nomine di propria competenza.
10. Successivamente alla nomina da parte del Consiglio, il Presidente ne dà comunicazione agli interessati .

TITOLO III

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO NOMINE

Art. 8 **(Pubblicità)**

- 1. Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione, i loro curriculum vitae sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.
- 2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statutarie e al Codice Etico.